

ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO

"ZANZIBARHELP ODV"

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di Maggio in Matraia Capannori (LU), presso la sede sociale in Via di Vergaia n.34, i sottoscritti signori:

- **Marco Pugliese** nato a Torino (TO) il 20.10.1962 e residente a Bricherasio (TO) in strada Torretti n. 24
C.F. PGLMRC62R20L219X;
- **Enrico Squecco** nato a Torino (TO) il 21.02.1969 e residente a Pinerolo (TO) in via Toscanini n.7
C.F. SQCNRC69B21L219Q;
- **Luca Giovanni Baldisseri** nato a Lucca (LU) il 28/02/1960 e residente a Matraia, Capannori (LU) in via di Vergaia n.34 C.F. BLDLGV60B28E715G;
- **Antonella Pacchia** nata a Foligno (PG) il 25/10/1962 e residente a Spoleto Loc. Protte n.32/a
C.F. PCCNNL62R65D653Y
- **Vivien Ferro** nata a Pinerolo il 23/11/1983 e residente a Pinerolo, Via Montegrappa 33, C.F. FRR VVN 83 S 63 G674K
- **Sara Valtancoli** nato a Milano il 22/04/1975 e residente a Brindisi, Via Fratelli Cervi 2, C.F. VLT SRA 62D75F205U
- **Giuliana Ferro** nata a Torino il 15/07/1974 e residente a Torino, Via Ventimiglia 82, C.F. VLT SRA 62D75F205U

convengono e stipulano di comune accordo quanto segue:

Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del D.lgs 117/2017 e s.m.i, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta apolitica, apartitica e aconfessionale, con qualifica di Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.Lg. n. 117/2017, avente la seguente denominazione:

"ZANZIBARHELP ODV".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Matraia Capannori (LU), Via di Vergaia n.34. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi, anche all'estero. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 4

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, perseguendo le proprie finalità a favore della popolazione del continente Africa ed in particolare di quella presente a Zanzibar:

- diffonde e sostiene una cultura di solidarietà e reciproca sostenibilità;
- favorisce l'autonomia dell'altro, potenziando e valorizzando

- le sue risorse e capacità fisiche, intellettuali e spirituali;
- sostiene e aiuta quei giovani (bambini, preadolescenti e adolescenti) che, per motivi politici, sociali, fisici o sanitari, si trovano a vivere una condizione di difficoltà o di abbandono;
 - considera l'ambiente familiare e sociale in cui i giovani vivono realizzando, a seconda delle specifiche esigenze, quei progetti necessari a migliorare le condizioni di vita del villaggio, rione cittadino, quartiere propri del giovane;
 - sensibilizzare i cittadini e le autorità nei confronti dei bambini diversamente abili a Zanzibar e in Africa;
 - sostiene e collabora con progetti di Associazioni e Organizzazioni in cui si riconosce.

L'Associazione, per raggiungere tali finalità intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 DLGS 117/2017:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) accoglienza umanitaria;
- i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà

esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore e attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 5

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo ai sensi dell'art. 21, c.2, DLGS 117/2017:

- assenza di fini di lucro;
- esclusivo o prevalente perseguimento delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017);
- devoluzione dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento dell'ETS
- ODV ad altri Enti del terzo settore (previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge) o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto. Nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'esplicitazione dei diritti e degli obblighi degli associati e l'esplicitazione dei requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura.

Articolo 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale il Consiglio Direttivo sia composto da quattro membri e nominano a farne parte i signori, ai quali contestualmente attribuiscono le seguenti cariche:

Marco Pugliese: **Presidente**

Enrico Squecco: **Vicepresidente**

Antonella Pacchia: **Consigliere**

Luca Giovanni Baldisseri: **Consigliere**

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C. Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione ed è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Articolo 7

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte dell'Associazione viene determinata in Euro 5 (cinque/00) per ciascun socio, da versare al momento dell'ingresso nell'associazione. Ogni anno poi il Consiglio direttivo può prevedere il versamento di una quota a carico degli associati, non superiore alla quota inizialmente conferita.

Articolo 8

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio termina il 31.12.2020. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Articolo 9

È parte integrante del presente atto lo statuto, allegato A, definito su 27 articoli di seguito specificati. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni e alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 117/2017.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. L'Associazione, quale organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale, provvederà a registrare il presente Atto e lo Statuto allegato in esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 e dell'art. 82 comma 3 del d.lgs. n. 117/2017, così come integrato dall'art. 26 del d.lgs. n. 105 del 3/8/2018.

Il presente atto, viene letto, approvato e sottoscritto in Matraia
Capannori (LU), il 10/05/2021,

Firme dei costituenti:

Marco Pugliese

Enrico Squecco

Antonella Pacchia

Luca Giovanni Baldisseri

Vivien Ferro

Sara Valtancoli

Giuliana Ferro

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE
"ZANZIBARHELP ETS "

Titolo I
Costituzione e scopi

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ZANZIBARHELP ETS", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'acronimo Ets o la locuzione "del terzo settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in Via di Vergaia n.34 nel comune di Matraia Capannori (LU).

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità, perseguendo le proprie finalità in particolare a favore della popolazione del continente Africano e di quella presente a Zanzibar.

Inoltre, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 DLGS 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) accoglienza umanitaria;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale svolgere le seguenti attività:

- raccolta di abiti, calzature, in buono stato, beni di prima necessità, beni igiene personale, alimentari e medicinali, al solo scopo di donazione alle popolazioni più povere, in Italia, nel continente africano, in Zanzibar e resto del mondo;
- interventi in ambito sanitario, socio assistenziale, educativo, formativo e culturale a favore di persone svantaggiate tenendo conto delle condizioni economiche e familiari, della tutela dei diritti delle persone bisognose indipendentemente da condizioni

etniche, religiose, età e sesso tutelando le fasce più deboli, come donne, anziani, minori e disabili;

- svolgimento delle attività indicate tramite collaborazione con Associazioni che operano direttamente nei luoghi verso cui sono rivolte le attività di interesse generale, in particolare nel territorio di Zanzibar per il raggiungimento degli scopi dell'ente;

- organizzazione di viaggi solidali in Italia e all'estero, al fine di far conoscere altre realtà e incentivare e reperire gli aiuti finanziari ed oggettivi attraverso gli stessi;

- aiuto, supporto e tutela ai minori, donne e anziani in situazioni di disagio, interventi diretti a tutti quei soggetti che per motivi sociali e non, si trovino privati dei diritti necessari a garantire uno sviluppo sereno della propria vita, compreso anche la tutela in casi di violenza psicologica e fisica e della disabilità;

- organizzazione di conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, mercatini, laboratori, incontri culinari, manifestazioni sportive, e ogni altra attività di divulgazione culturale, progetti e attività in corso in Italia, nel continente africano e in Zanzibar e resto del Mondo, volta a favorire lo scambio interculturale, ed anche come attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, erogazioni liberali di terzi e associati, raccolta 5x1000, iniziative di contributi volontari, o altra attività volta a reperire fondi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti;

- partecipazione a bandi o partecipazione a richiesta di contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di Enti privati - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- accoglienza per una durata limitata e predeterminata che tiene conto di situazioni particolari, preve autorizzazioni ove si rendessero necessarie, e organizzazioni di spazi per bambini, donne e anziani che versino in situazioni disagiate, trovando soluzioni al reinserimento della vita normale, si occuperà inoltre di sostegni a distanza ed erogazioni di denaro a favore di persone che versano in condizioni disagiate;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, relativamente alle scienze, alla filosofia, alla cultura, al benessere, alla salute, alla felicità, alla consapevolezza, alla tutela del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico, all' educazione, alla riabilitazione sociale al fine di tutelare la qualità della vita in maniera trasversale fra individui di ogni età e condizione, in ogni e qualsiasi contesto umano, e nel rispetto dell'ambiente in modo da prevenire disagio, stress e dinamiche di conflitto e favorire l'uso sostenibile delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle umane;
- promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in particolare nelle materie della pace, della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei

diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell'educazione, della consapevolezza, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà;

- promozione e sostegno della libertà di studio e di ricerca di singoli Enti, Associazioni, Istituzioni, pubbliche e private, finalizzata all'ampliamento degli orizzonti teorici e applicativi delle discipline proposte e in tutti gli ambiti ad esse afferenti, predisponendo azioni mirate alla salvaguardia della libertà della formazione e informazione, assicurando il libero e leale confronto tra indirizzi teorici differenti, sostenendo ogni possibile integrazione, interazione, unificazione e confronto;
- promozione della ricerca scientifica nell'ambito delle applicazioni delle discipline volte al benessere individuale e collettivo alla prevenzione di disagi dei singoli e della collettività che portano al compimento di reati perseguibili per legge.

Articolo 3 - Disciplina delle attività

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 - Associati

L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione alcuna, purché l'attività di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato. Sono associati coloro che sono stati

ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, eventualmente prevista annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dell'Associazione singole persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato o altri Enti del Terzo settore in rispetto dell'art. 32 D. lgs 111/2017, che ne condividano gli scopi e le finalità, e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui sia esplicito l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di persone giuridiche, di enti ed associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione nei modi fissati dallo statuto o con appositi Regolamenti, di

esercitare i propri diritti di voto, di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
2. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
5. votare in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
6. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede alla richiesta entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre

che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso del socio;
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontario

Articolo 8 - Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per

l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Articolo 9 - Personale retribuito

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

d) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11 - Assemblea degli Associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con gli obblighi associativi e che sia iscritti da almeno un tre nel libro degli associati. Ogni associato maggiorenne ha diritto al voto e viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. E' competenza dell'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 Convocazione e funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocato dal Presidente e si riunisce, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario ed è altresì convocata in via straordinaria per delibera delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisce la convocazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo,

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la metà più uno degli associati in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza di quanti intervenuti e delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'assemblea è presieduta dal Presidente che provvede alla nomina di un Segretario che provvede alla redazione dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vice Presidente. Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che gli associati intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentate

almeno quindici giorni prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le proposte fatte da almeno un quinto degli associati dovranno essere inserite nell'ordine del giorno. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso trasmesso a tutti gli associati per mezzo di posta elettronica e affissione presso la sede sociale o pubblicazione nel sito dell'Associazione, ove presente, almeno trenta giorni prima della data della riunione. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni ed alle deliberazioni dell'assemblea. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile e potranno farsi rappresentare da altri associati mediante delega individualmente sottoscritta. È ammessa una sola delega a persona. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei

presenti e delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 - Composizione e durata in carica Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati tra gli associati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà procedere alla nomina dei sostituti per reintegro dell'organo sino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 50

per cento dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli

indirizzi generali fissati dall'assemblea. Sono esclusi soltanto i poteri che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano alla decisione degli associati.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nomina il Presidente fra i consiglieri eletti;
- c) predisporre le bozze del rendiconto economico o eventualmente di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- d) deliberare sulle domande di nuova adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- f) predisporre eventuali regolamenti interni;
- g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- h) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese agli associati delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- i) stipulare atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa l'eventuale

rideterminazione della quota associativa annuale e il termine entro il quale deve essere versata.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo la determinazione dei programmi e l'adozione di provvedimenti necessari per lo sviluppo e il buon funzionamento dell'associazione nonché per l'attuazione degli scopi associativi.

Articolo 16 - Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone,

di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile o una società di revisione legale iscritta al relativo registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Titolo V

Libri Sociali

Articolo 19 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 20 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute

e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Articolo 21 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo entro il 30 Marzo di ciascun anno approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Titolo VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 25 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, sino a diversa decisione dell' assemblea. In caso di estinzione o scioglimento l'assemblea che ne delibera nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Titolo VII

Disposizioni finali

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Matraia Capannori (LU), il
26/04/2023:

Marco Pugliese

Enrico Squecco

Antonella Pacchia

Luca Giovanni Baldisseri

Vivien Ferro

Sara Valtancoli

Giuliana Ferro